



Notaio

Gennaro Luca
Giordano

Repertorio n.7.548

Raccolta n.6.162

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato

L'anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di agosto,

in Chieti

03 agosto 2020

il 01/09/2020

in Chieti, al viale IV Novembre n.9, presso la sede del-

al n° 2954

l'Associazione "Opera Divina Provvidenza-Onlus", innanz-

zi a me **Dottor Gennaro Luca GIORDANO, Notaio in Miglia-**

nico, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

di Chieti, Lanciano e Vasto,

E' PRESENTE:

- DI CARLO Nicola, nato a Schiavi di Abruzzo (CH) il 05

dicembre 1943, domiciliato per la carica presso la sede

sociale, il quale interviene al presente atto nella sua

qualità di Presidente del consiglio Direttivo e legale

rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro

denominata **"OPERA DIVINA PROVVIDENZA-ONLUS"**, con sede

in Chieti, viale IV Novembre n.9, riconosciuta con De-

creto del Ministero dell'Interno del 2 settembre 1997

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 22 settem-

bre 1997, codice fiscale 93008510690, iscritta al n.243

del Registro Persone Giuridiche conservato presso la

Prefettura di Chieti.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifi-

ca e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redige-

	re verbale dell'assemblea dei soci della detta associa-	
	zione.	
	Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio faccio così	
	constare lo svolgimento dell'assemblea.	
	Assume la presidenza, a norma del vigente statuto socia-	
	le, il presidente del consiglio Direttivo Di Carlo Nico-	
	la, il quale	
	CONSTATA:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convo-	
	cata con le modalità previste dallo statuto;	
	- che, di persona e per delega, sono presenti 13 (tredi-	
	ci) degli attuali 18 (diciotto) membri dell'associazio-	
	ne, in persona di:	
	- CAULI Paola, nata a Chieti il 06 settembre 1962;	
	- DI CARLO Nicola, nato a Schiavi di Abruzzo (CH) il 05	
	dicembre 1943;	
	- DI CLEMENTE Pasqualina, nata a Civitella Casanova	
	(PE) il 06 gennaio 1955;	
	- DI PEPPE Leandro, nato a Bucchianico (CH) il 18 marzo	
	1940;	
	- MARIANI Silvana, nata a Chieti il giorno 08 aprile	
	1950;	
	- SERANO Teresa, nata a Chieti il 26 agosto 1956;	
	- ZITO Alessia, nata a Chieti il 12 dicembre 1967;	
	- DI PEPPE Giuliana Anna Maria, nata a Chieti il 21 mag-	

	gio 1944;	
	- DE LUCA Cristina, nata a Pescara il 30 giugno 1981;	
	- PIZII Fatma, nata a Pescara il 25 dicembre 1930;	
	- RAGLIONI Benedetta, nata a San Benedetto dei Marsi	
	(AQ) il 17 giugno 1960;	
	- BATTISTELLA Clara, nata a San Bendetto dei Marsi (AQ)	
	il 09 settembre 1945;	
	- SABATINI Liberata, nata a San Benedetto dei Marsi	
	(AQ) il 14 luglio 1949;	
	- che del consiglio Direttivo sono presenti DI CARLO Ni-	
	cola, quale Presidente, DI PEPPE Leandro, quale vice	
	Presidente e CAULI Paola, quale consigliere;	
	- che del Collegio dei revisori sono presenti DE LUCA	
	Francesco, quale Presidente, MARIANI Silvana, quale mem-	
	bro effettivo e ZITO Alessia, quale membro effettivo;	
	DICHIARA	
	pertanto la presente assemblea regolarmente costituita,	
	ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto, ed ido-	
	nea a deliberare sul seguente ordine del giorno:	
	- Adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il	
	Terzo Settore ed all'istituzione del RUNTS (Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore).	
	Premette il Presidente che l'associazione è attualmente	
	regolata dallo statuto allegato al verbale di assemblea	
	stipulato con atto a rogito Alfredo Pretaroli, già di	

	Chieti, in data 30 novembre 2001, repertorio n. 60.284,	
	raccolta n. 25.612, registrato a Chieti in data 06 di-	
	cembre 2001 al n. 2.125.	
	A questo punto, il Presidente inizia ad illustrare l'u-	
	nico punto posto all'ordine del giorno, esponendo in ma-	
	niera dettagliata i motivi che rendono necessario ed op-	
	portuno dare allo statuto una nuova, più attuale ed ar-	
	ticolata formulazione ed articolazione, con riferimento	
	alla nuova normativa per il Terzo Settore.	
	L'assemblea , dopo ampia discussione, all'unanimità dei	
	presenti, nell'accogliere le proposte del Presidente,	
	DELIBERA	
	di approvare le modifiche, le aggiunte, l'articolazione	
	e rinumerazione del nuovo testo dello Statuto, sia arti-	
	colo per articolo sia nella sua interezza.	
	Il Presidente mi consegna a tal punto il nuovo testo	
	dello statuto composto di 22 (ventidue) articoli che,	
	previa lettura da me Notaio al comparente, si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A" .	
	Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichia-	
	ra sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti die-	
	ci.	
	Le spese del presente atto sono a carico dell'associa-	
	zione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scrit-	

[illegible]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
"OPERA DIVINA PROVVIDENZA"

ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata.

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Opera Divina Provvidenza", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede in Chieti, Viale IV Novembre civico n.9.

L'Associazione ha la facoltà di aprire in Italia e all'estero altre sedi e di variare in qualsiasi momento l'indirizzo e la sede di Chieti. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione ha durata illimitata.

Fino alla istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'associazione opererà come Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e la denominazione conterrà l'acronimo ONLUS.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Opera Divina Provvidenza ETS" oppure "Opera Divina Provvidenza Ente del Terzo settore".

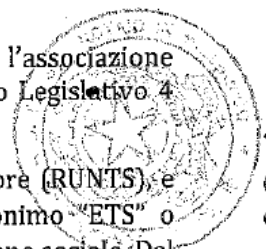
L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 - Carattere, scopi e finalità dell'associazione.

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

- 1) l'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

Di Carlo Mela



Comune di Chieti

- 8) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusi incontri di approfondimento su temi di dottrina cattolica che alimentino la vita spirituale degli associati; attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura religiosa cattolica e nel mantenimento della Tradizione della Fede Cattolica, come tramandata dai Padri della Chiesa nonché la tradizione teologica, pastorale e culturale della Cristianità e della pratica del volontariato;
- 9) tutela dei diritti civili.
- 10) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART.3 - Finanze e patrimonio

Il patrimonio minimo dell'Associazione è di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Eventuali riduzioni deliberate per ricondurre l'ammontare eccedente fino a tale soglia minima comporteranno la costituzione di riserve non distribuibili pari all'ammontare della riduzione effettuata.

Il patrimonio potrà essere incrementato da riserve e avanzi di gestione. E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi e utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano devolute, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote di iscrizione, da versarsi all'atto d'ammissione, nella misura fissata dall'Assemblea;
- b) dai contributi annuali ordinari fissati dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi straordinari, erogazioni e lasciti da parte di associati e di privati, società, banche ed enti, anche sotto forma di rendite e vitalizi;
- d) dai contributi di soci benemeriti;
- e) dai redditi patrimoniali;
- f) dai proventi delle attività istituzionali e delle altre attività ad esse direttamente connesse;
- g) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

- h) dai rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- i) dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- l) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il Patrimonio dell'Associazione, sotto ogni forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Art.2 del presente Statuto. Il socio che cessi per qualsiasi causa di far parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART.4 - Requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

E' in ogni caso considerato requisito essenziale per essere socio la partecipazione libera e gratuita al raggiungimento degli scopi sociali. Le quote di partecipazione sono intrasmissibili. Può essere socio chiunque possa essere utile all'Associazione, a discrezione del Consiglio Direttivo che riceve le domande di iscrizione, sia esso cittadino italiano o straniero residente in Italia, che manifesti convinzioni coerenti con la spiritualità dell'Associazione. Possono essere soci altre Associazioni e Circoli aventi scopi non in contrasto con quelli dell'Opera Divina Provvidenza. Potranno essere soci anche Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari. I soci possono essere:

- soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci Ordinari: quelli che sono tenuti a versare all'Associazione una quota all'atto dell'iscrizione e un contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà altresì decidere in ordine ad eventuali esoneri per coloro che si trovano in oggettive condizioni di disagio economico;
- soci Benemeriti: quelli che, per la loro personalità e per la frequenza all'Associazione, s'impegnano personalmente a sostenerne l'attività.

ART. 5 - Ammissione dei soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo, specificando:

- nome, cognome, data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- la dichiarazione di conoscere e di voler osservare lealmente lo Statuto sociale e rispettare tutte le altre disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione.

Giuseppe M. C.

Giuseppe M. C.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, senza una comunicazione di accettazione, la domanda s'intende respinta.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa: i soci sono ammessi a tempo indeterminato e cessano dalla loro qualifica solo nei casi di recesso, decadenza o esclusione di cui ai successivi articoli 6) e 7).

ART.6 - Recesso e decadenza del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio può recedere, mediante comunicazione di dimissioni con lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, almeno tre mesi prima del 31/12.

Il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, perde la qualifica di socio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo. Costituisce, altresì, ipotesi di decadenza la mancata partecipazione del socio alle adunanze assembleari per oltre un anno a partire dalla data della sua ammissione.

ART.7 - Esclusione del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio nei seguenti casi:

- a) per incompatibilità, se non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, svolgendo altre attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- b) se in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i soci, non condividendone più le finalità e gli scopi;
- c) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi, ivi incluso l'obbligo di versamento del contributo annuale;
- d) per mancato puntuale adempimento agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

ART.8 - Diritti dei soci.

I soci hanno tutti uguali diritti. Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi dell'Associazione.

I soci, decaduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono reclamare la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.9 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e/o Revisore.

ART.10 - Assemblea.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci che la compongono. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, Fondatori, Ordinari e Benemeriti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; essa è valida, in prima convocazione, quando è presente un numero di soci pari ad almeno la metà più uno degli associati fondatori e ordinari. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualora sia presente almeno un terzo dei soci; tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci fondatori e ordinari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto da chi presiede l'Assemblea, anche non socio. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Per le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 21 C.C. le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dal detto articolo 21 C.C. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Le modalità della votazione possono essere stabilite dall'Assemblea anche a scrutinio segreto. Delle deliberazioni sarà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di presenza di Notaio le funzioni di Segretario saranno svolte dal pubblico ufficiale.

ART.11 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci, a norma del successivo art. 18, e ogni qualvolta, a parere del Consiglio Direttivo se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci. L'assemblea è altresì convocata da un membro dell'Organo di Controllo in caso d'inerzia dell'organo amministrativo oppure ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea, in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e le direttive generali della Associazione;

Giulio M. C.

Carmino

- eleggere il Consiglio Direttivo, il suo Presidente e Vice Presidente;
- nominare l'Organo di Controllo ed il suo Presidente;
- approvare eventuali regolamenti interni o di esecuzione ai programmi dell'Associazione;
- autorizzare l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche e deliberare sugli argomenti posti dai soci, dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. Spetta all'Assemblea, in sede straordinaria, deliberare sull'approvazione e sulle modifiche dello Statuto.

ART.13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, in numero sempre dispari. L'Assemblea stessa designa il Presidente ed il Vice Presidente tra i Consiglieri nominati. I Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere, del Presidente o del Vice Presidente nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica. Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono onorifiche e senza compensi; il Consiglio Direttivo può deliberare solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai suoi membri.

ART.14 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri o da un membro dell'Organo di Controllo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e da un membro eletto di volta in volta Segretario da chi presiede il Consiglio.

ART.15 - Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri circa la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la sola esclusione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Tra poteri del Consiglio Direttivo sono compresi i seguenti:

- a) aprire o chiudere conti correnti o libretti di risparmio, acquistare e vendere titoli e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell'Associazione salvo quanto previsto dal precedente articolo 12;
- b) organizzare e gestire attività, manifestazioni e raccolte di fondi e beni per gli scopi dell'Associazione;

- c) erogare i mezzi e beni di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini del presente Statuto;
- d) deliberare sull'ammissione, recesso, decadenza o esclusione di soci, tenendo comunque conto del parere del Presidente;
- e) deliberare sulla partecipazione dell'Associazione ad iniziative o ad altre organizzazioni, pubbliche e private, aventi scopi identici o direttamente connessi ai propri;
- f) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione nonché quello consuntivo e la relazione annuale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- g) assumere e licenziare personale dipendente;
- h) deliberare in ordine alle quote di iscrizione e ai contributi annuali dei soci;
- i) accettare donazioni, eredità e legati.

ART.16 - Rappresentanza dell'Associazione. Compiti del Presidente.

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, anche amministrativo, spettano al Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed attua le relative deliberazioni. Egli è investito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed è espressamente delegato a compiere i seguenti atti ed operazioni deliberati dai predetti Organi:

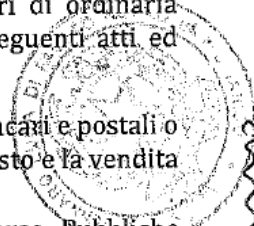
- a) compiere tutte le operazioni necessarie agli scopi sociali sui conti correnti bancari e postali o su libretti di risparmio, compresa l'apertura e la chiusura degli stessi e l'acquisto e la vendita di titoli;
- b) eseguire incassi e pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo da e verso Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati, Banche, professionisti, imprese, società e privati in genere, con facoltà di rilasciare quietanze liberatorie;
- c) organizzare e gestire attività, manifestazioni e raccolte di fondi e beni;
- d) erogare mezzi e beni di modico valore per gli scopi dell'Associazione;
- e) partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, pubbliche e private, aventi scopi identici o direttamente connessi ai propri.

Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente con tutti i poteri indicati. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART.17 - Organo di controllo e/o Revisore

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora non abbia provveduto l'assemblea. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Al Carlo Meola



Giuseppe La Cerna

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Oltre all'Organo di controllo, potrà essere nominato anche l'Organo di revisione formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.18 - Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, nelle forme previste dalle vigenti leggi, almeno un mese prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea dei soci,

corredandoli della sua relazione sulla gestione. I suddetti documenti dovranno essere contestualmente depositati nella sede sociale a disposizione dei soci e trasmessi all'Organo di Controllo. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché entro il 31/12 per l'approvazione del bilancio preventivo. La convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio potrà essere fatta entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, quando particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio di esercizio annuale viene altresì depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'articolo 6 del CTS, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 19 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori esperti, anche non soci, determinando poteri e compenso.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.20 - Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

ART.21 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si fa rinvio al Codice del Terzo settore e alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART.22 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Alfredo N. Ceballos

Gemma L. Ceballos



[illegible]